IL MIO 110% RISPONDE

Gli interventi di rifinitura sono ammessi al Superbonus

IL MIO

CAMBIO DI DESTINAZIONE

Quesito Ho una pertinenza agricola (C/2 catastale) non antisismica e ri-cadente in zona sismica 2.Vorrei sapere se rientra nel Superbonus 110% la demolizione e ricostruzione totale e/o parziale della medesima a parità di volume e superficie utile con cambio di destinazione per civile abitazione e se nel bo-nus rientrino le spese tecniche e i lavori di rifinitura per rendere abitabile la nuova costruzione.

Risposta

Secondo l'interpretazione dell'art. 119 del decreto Rilancio fornita dall'Agenzia delle entrate, sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione «residenziale». Tuttavia, anche i lavori dei efficientamento energetico su immobili diversi da quelli residen-ziali beneficiano delle agevolazioni in commento a condizione che dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti la destina zione finale di abitazione dell'immobile oggetto di intervento agevolato. Tale conclusione trova conferma anche nella prassi dell'Agenzia delle entrate che si è espressa sul punto con risposta ad interpello n. 538/2020. Sono, inoltre, ammesse al superbonus sia le spese tecniche, come confermato dall'Agenzia delle entrate con la recente circolare n. 24/E 2020, sia i lavori di rifinitura per rendere abitabile la nuova costruzione, come precisato dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello n. 224/2020.

AMPLIAMENTO FINESTRA

Quesito In un intervento di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, le modifiche delle di-mensioni del foro architettonico (luci foro nette da spalla a spalla) risultano necessarie per il riqua-dramento del foro stesso con in-tonaco e/o per l'installazione di un cassonetto monoblocco

con spalle isolate e/o per necessità igienico sanitarie (adeguamento rapporto illuminante 1/8). Ciò comporterà la modifica deldimensione dei serramenti esistenti. Sono ammessi alle detrazioni fiscale in genere (e al Superbonus 110%)

serramenti che hanno dimensioni diverse dall'esistente? E in caso di modifica con ampliamento del foro da finestra a porta finestra?

Studio M.B.

Risposta

In linea generale è possibile affer-mare che gli interventi di ristruttu-razione edilizia ed i connessi lavori di riqualificazione energetica, qua-li ad esempio la sostituzione degli infissi esistenti, sono ammessi alle agevolazioni fiscali da Ecobonus a condizione che i valori di trasmittanza termica finali (UW) siano inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del dm del 26 gennaio 2010. Se risulta rispettata questa condizione e la variazione

dei rapporti illuminati è autorizzata dalle norme nazionali e locali vigen-ti in materia urbanistica, edilizia e sicurezza, non vi sono preclusioni all'accesso alle agevolazioni fiscali. Analoga risposta si ritiene di fornire rispetto alla sostituzione di una fine-stra con una porta finestra. In altre parole, la circostanza che l'intervento agevolabile deve configurarsi come

sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti e non come nuova in-stallazione, non deve essere inteso come installazione di un elemento identico per misura a quello sostituito. In questa pro-spettiva, la «nuova installazione non agevolabile è da intendersi come intervento su

un componente non presente sull'edificio oggetto di ristrutturazione.

IMPIANTO RISCALDAMENTO Quesito

Sono proprietario di un immobile attualmente disabitato e privo, allo stato, di impianto di riscaldamento. L'installazione di un impianto di riscaldamento può essere agevolata secondo la disciplina Superbonus?

In virtù di quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, lett. b), rientrano nel novero degli interventi «trainanti» quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esisten-

ti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobi-liari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'inautonomi aut esterno sue att in-terno di edifici plurifamiliari. La stessa Amministrazione finanzia-ria, in sintonia col dettato normativo, ha precisato che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscal-damento presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevola-bile. Ciò comporta, pertanto, che ai tini del Superbonus è necessario che l'impianto di riscaldamento sia presente nell'immobile oggetto di intervento (cfr. circolare n. 24/E/2020). Preme rilevare che, stante la novella definizione normativa di impianto termico in vigore dall'11 giugno 2020, gli immobili che non sono do-tati di un vero e proprio impianto di riscaldamento, ma soltanto di aminatti termecamini e stafa ale cammeut, termocamini e stufe a le-gna o a pellet possono accedere alli-misura agevolativa del Superbonus del 110% di cui all'articolo 119 del dl n. 34/2020. caminetti, termocamini e stufe a le-

risposte a cura di Loconte&Partners

I quesiti possono essere inviati a superbonus@italiaoggi.it